BANDO DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI IDONEI ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI

FAQ N. 1

DOMANDA:

All'Art.3 del Bando (Requisiti), punto 25, si fa riferimento ad una dichiarazione di disponibilità, da parte del richiedente, di una Sede nel territorio di uno dei Comuni facenti parte degli Ambiti sociali riportati. Questo obbligo è vincolante anche per un Ente come il nostro, che ha sede legale nella stessa Provincia di Catanzaro?
La questione non è chiara in quanto, nell'Art.11 del relativo Disciplinare, l'obbligo di sede all'interno dei Comuni è prescrivibile solo a quegli Enti ubicati al di fuori della Provincia di Catanzaro.

RISPOSTA:

Il bando è stato formulato in base ai "Criteri del sistema di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti e ai disabili" approvati dalla Conferenza dei Sindaci dei due Ambiti e dalla Regione Calabria, i quali prevedono che il soggetto richiedente l'accredito sia in possesso di una sede operativa da almeno due anni. Poichè in tali documenti non è stabilito che tale sede operativa debba essere ubicata necessariamente nel territorio degli Ambiti ed essere ivi attiva da almeno due anni, nel Bando è stato specificato che, in caso di accreditamento, il soggetto interessato dovrà avere disponibile una sede nel medesimo territorio al momento dell'avvio del servizio, dichiarando tale disponibilità nella domanda.
L'art. 11 del disciplinare rafforza il concetto distinguendo la sede operativa dalla sede legale che può essere ubicata anche nel territorio di un'altra Provincia e - nell'Ambito di quella di Catanzaro - anche in Comuni facenti parte di ambiti diversi, ma al momento dell'avvio del servizio dovrà essere disponibile una sede operativa nel territorio degli Ambiti di Catanzaro

FAQ N. 2

DOMANDA
Il Bando, art. 4 (Modalità di presentazione delle richieste) stabilisce che il plico deve contenere - lett. d) punto 2)- elenco del personale operante.....
Il Disciplinare (Allegato C) prevede, all'art. 2 -Accreditamento del Personale, che ai fini dell'accreditamento del personale occorre produrre un Fascicolo nominativo per ciascun operatore, contenente.... (tra le altre cose).... -Documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo.
Considerato che l'organismo che rappresento è una Associazione di Volontariato Onlus, che ha operato sino ad oggi esclusivamente sulla base di prestazioni gratuite da parte degli operatori coinvolti, e che allo stato non esiste alcuna documentazione di inquadramento previdenziale ed assicurativo; considerato che l'art. 2 del Bando include tra i soggetti che possono presentare l'istanza di accreditamento anche le Associazioni di Volontariato;

Le chiedo, in tal caso, qual'è la documentazione, eventualmente alternativa, che può essere prodotta in sostituzione della prevista documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo.

RISPOSTA
Il Bando prevede all'art. 4 la sola trasmissione dell'elenco del personale operante al momento della presentazione della domanda.
Successivamente, l'Organismo accreditato dovrà produrre la documentazione, prevista dall'art. 2 del disciplinare, relativa al personale che svolgerà effettivamente il servizio e che potrà essere anche ulteriore a quello comunicato in sede di presentazione dell'istanza.
Si ricorda che Associazione di Volontariato possono partecipare domanda solo per l'iscrizione nel registro dei soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni integrative previste dal progetto "Home Care Premium 2012" e successivi aggiornamenti per i Comuni facenti parte dell'Ambito Catanzaro Nord.

FAQ N. 3

DOMANDA
Il Disciplinare (Allegato C) prevede, all'art. 2 -Accreditamento del Personale, che ai fini di tale accreditamento occorre produrre un Fascicolo nominativo per ciascun operatore, contenente.... (tra le altre cose).... -Certificato sanitario di idoneità al lavoro.
Considerato che il predetto documento ha una validità di soli tre mesi dal rilascio e che, comunque c'è un costo da sostenere per ottenerlo.
Visto che tale documento servirà in modo più specifico allorché ci sarà l'effettivo avvio al lavoro dell'operatore interessato e da accreditare.
Si chiede alla S.V. se sia più opportuno rimandare la produzione del predetto documento alla fase successiva di avvio al lavoro che, sicuramente, non avverrà entro i tre mesi di validità del certificato onde evitare una doppia produzione di tale documento con doppi costi da sostenere a carico di ragazzi che in questa fase sono disoccupati.

RISPOSTA
L'Organismo accreditato dovrà produrre la documentazione, prevista dall'art. 2 del disciplinare, relativa al personale che svolgerà effettivamente il servizio, successivamente all'accreditamento e prima dell'avvio del servizio. Non è pertanto necessaria allegarla alla domanda di accreditamento.